



Roma, 4 gennaio 2019

*Gentile Spedizioniere Doganale,  
allegiamo la Newsletter N° 1-2019 del 4 gennaio 2019.*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Garanzia globale valida nel territorio nazionale, nuovo modello da allegare nel sistema CDS.*
- *Formalità connesse all'applicazione del dazio antidumping speciale ai sensi del Reg. UE 412/2013.*
- *Regime di Uso Finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO-Transfer of rights and obligations) e circolazione delle merci.*
- *Importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi soggetti a vigilanza unionale preventiva.*
- *Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi.*
- *Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel mese di dicembre 2018.*
- *CDU – Sistema unionale delle “Customs Decisions”: rilascio della versione 1.8.*
- *Istituzione di un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.*
- *Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.*
- *Armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto.*
- *Provvedimenti europei*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali

<u>INDICE</u>	
Introduzione	<b>1</b>
<b>Osservatorio Doganale</b>	
Garanzia globale valida nel territorio nazionale, nuovo modello da allegare nel sistema CDS.	<b>2</b>
Formalità connesse all'applicazione del dazio antidumping speciale ai sensi ...	<b>5</b>
Regime di Uso Finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO-Transfer of rights and obligations) e circolazione delle merci.	<b>6</b>
Importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi soggetti a vigilanza unionale preventive	<b>7</b>
Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi.	<b>8</b>
Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel mese di dicembre 2018.	<b>9</b>
CDU – Sistema unionale delle "Customs Decisions": rilascio della versione 1.8.	<b>10</b>
Istituzione di un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.	<b>11</b>
Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.	<b>11</b>
Armonizzazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto.	<b>12</b>
Provvedimenti europee	<b>14</b>

## Osservatorio Doganale



### **Garanzia globale valida nel territorio nazionale, nuovo modello da allegare nel sistema CDS.**

Con comunicazione del 6 dicembre 2018 l'Agente delle Dogane fornisce indicazioni inerenti alla costituzione della garanzia globale (CGU), comunicando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 verrà unificato il processo decisionale relativo ai procedimenti di autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale (CGU) e alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D. In sintesi, il provvedimento di esonero ex art. 90 T.U.L.D. verrà assunto nell'ambito dell'autorizzazione alla costituzione della Garanzia Globale, diventando un suo sub-procedimento, senza produzione di autonomo atto.

Conseguentemente, la competenza territoriale alla concessione del suddetto esonero - unitamente alle modalità di esercizio del diritto ad essere ascoltati e del ricorso - è stabilita sulla base dei medesimi criteri dettati per le autorizzazioni CGU.

L'Agente ha messo a disposizione un nuovo modello di raccolta delle

informazioni necessarie al rilascio della decisione CGU (istanza/autorizzazione alla garanzia globale in ambito nazionale) da allegare all'istanza su CDMS - allegato denominato "ALL II CGU - modello raccolta informazioni" - pubblicato sia in PDF editabile sia in PDF non modificabile, quest'ultimo integrato con alcuni commenti esplicativi (allegato denominato "Istruzioni dettaglio\_ALL II CGU") e le relative istruzioni di compilazione ("Nota esplicativa compilazione\_ALL II CGU"). Sono altresì fornite due pagine separate del medesimo allegato (p. 4 e p. 12) per l'inserimento di eventuali informazioni aggiuntive non inseribili nell'allegato II principale (allegati denominati: "ALL II CGU - modello raccolta informazioni - pag 4" e "ALL II CGU - modello raccolta informazioni - pag 12").

L'allegato II va obbligatoriamente compilato in quanto reca le informazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione CGU e deve essere inserito dall'operatore, completo di tutti i dati mantenendo il formato PDF editabile, al momento della presentazione dell'istanza nel "Trader Portal" (barrando la casella istanza). L'Ufficio doganale provvederà ad inserire un corrispondente documento nella decisione finale, in formato PDF non editabile, al momento della concessione dell'autorizzazione nel CDMS. È fondamentale che il richiedente indichi sempre le informazioni relative all'eventuale possesso di un'autorizzazione all'esonero ex art. 90 T.U.L.D. e/o l'intenzione (tenuto conto della propria situazione economico/patrimoniale) di mantenere o chiedere ex-novo un esonero ex art. 90 T.U.L.D., limitatamente alla fiscalità interna, in che misura e con quali finalità di utilizzo. Nell'allegato in questione è stata inserita una voce specifica destinata alla quota interessi e spese accessorie connesse all'insorgere del

debito doganale (sempre indicati in polizza ma fino ad ora non specificamente distinti nell'autorizzazione CGU). La suddetta voce concorre a definire l'Importo di Riferimento da inserire in CDMS e tale quota, riferibile in generale a interessi sia su dazio che su altri oneri, dovrà essere sempre interamente garantita (salvo casi di esonero totale dal prestare garanzia sia per dazio che per altri oneri) ed inserita in polizza nell'elenco esplicativo dei regimi/procedure cui la medesima si riferisce (es: alla voce 1bis, punto G - altro). Nel caso in cui vengano fornite più polizze, ciascuna per ogni regime inserito in autorizzazione CGU, la quota dell'Importo di Riferimento riferita ad interessi e spese accessorie dovrà essere proporzionalmente ripartita nelle singole cauzioni.

Il processo decisionale relativo alla CGU è parallelo a quello relativo all'autorizzazione ai regimi/procedure. Conseguentemente, gli operatori possono presentare le istanze per regimi/procedure anche se non sono ancora in possesso di autorizzazione alla costituzione di Garanzia Globale (impegnandosi ad indicare, dove richiesto, la numerazione identificativa dell'istanza CGU proposta). Considerato che i termini di adozione delle autorizzazioni sono differenti e che la garanzia è una delle condizioni di operatività di molte delle autorizzazioni a procedure/regimi, sarà compito dell'Ufficio di rilascio verificare il possesso di una cauzione, a copertura delle obbligazioni doganali, prima di attivare l'autorizzazione al regime/procedura.

Nel CDMS esistono due diciture relative all'importo oggetto della garanzia:

- importo dazio e altri oneri;
- importo di riferimento della garanzia.

La comunicazione dell'Agenzia delle Dogane chiarisce che nella prima voce va

inserito l'importo di riferimento totale (dazio + altri oneri per obbligazioni esistenti e potenziali), mentre nella seconda voce va indicato l'importo da garantire (risultante dalla differenza tra il suddetto importo di riferimento totale ed eventuali riduzioni/esoneri richiesti).

In caso di destinatario autorizzato per il regime del transito che operi, ai sensi dell'art. 139 CDU presso il luogo approvato ove le merci sono ivi temporaneamente custodite, (situazione diversa da quella della immediata introduzione della merce in un magazzino di TC che comporta l'acquisizione di un numero di partita A3), la responsabilità per la relativa obbligazione doganale sorge con il rilascio a destino delle stesse e, come già chiarito con Circolare 2/D del 07/02/2018, è sempre necessario costituire una garanzia apposita, diversa da quella del transito e da quella eventuale inerente alla successiva destinazione doganale, commisurata al tempo di permanenza delle merci presso il luogo approvato (al massimo 6 giorni come previsto dall'art. 115 del Regolamento delegato).

Per quanto attiene alle garanzie prestate dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) in relazione all'utilizzo della previgente procedura domiciliata presso gli spazi doganali, può essere richiesto il loro svincolo, se non già ottenuto, previa verifica del completo appuramento delle operazioni collegate.

Per quanto attiene alle ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 50-bis, commi 4 e 6, del Decreto Legge 331/93, convertito dalla legge n. 427/93 (Depositi fiscali ai fini IVA), posto che la fattispecie non rientra nel procedimento di autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale tramite CDMS, nulla muta né in termini di modalità

di rilascio né di competenza al rilascio del c.d. esonero "light".

Alla Comunicazione sono allegati i modelli ufficiali, concordati con ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), delle polizze assicurative da stipulare a fronte di uno o più regimi - Allegati I e I bis. A fronte di una autorizzazione CGU relativa a più regimi/procedure, pur essendo preferibile fornire un'unica polizza che cauzioni l'importo complessivo, è altresì possibile produrre diverse polizze, ciascuna emessa per il massimale relativo ad un singolo regime/procedura, con l'accortezza che la somma delle polizze/fideiussioni corrisponda all'importo riportato in autorizzazione CGU, che le polizze/fideiussioni facciano tutte riferimento alla medesima autorizzazione CGU e che non siano rilasciate più polizze per la singola autorizzazione al regime/procedura. Nel caso in cui non si scelga un'unica polizza a copertura di tutti i regimi/procedure, sarà possibile anche ottenere le polizze da diversi enti garanti, a condizione che, salvo casi eccezionali e motivati, tutto l'impegno relativo ad uno specifico regime/procedura sia assunto da uno stesso ente garante all'interno della medesima polizza/fideiussione. Possono essere oggetto di definizione individuale solo gli elementi soggettivi e mai le condizioni di polizza.

La garanzia per il luogo approvato, come anche per gli interessi e le spese accessorie, vanno indicati nel campo 1bis al punto "g - altro", inserendo il valore globale riferito rispettivamente a ciascuno dei due elementi suddetti.

In tema di enti garanti e garanzie utilizzabili, la comunicazione informa gli operatori che è in fase di avvio anche un tavolo di confronto con l'Associazione Banche Italiane (ABI) al fine di adottare testi uniformi per le fideiussioni utili a

cauzionare i diritti e le obbligazioni doganali. Nelle more della definizione di tali ulteriori modelli, si può valutare la possibilità di utilizzare fideiussioni bancarie che, nella loro logica, contengano gli elementi fondamentali fissati nei modelli di polizza assicurativa diramati con la comunicazione in commento.

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



### **Formalità connesse all'applicazione del dazio antidumping speciale ai sensi del Reg. UE 412/2013.**

Con nota prot. 114401 RU del 13 dicembre 2018 l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in relazione alle formalità connesse all'applicazione del dazio antidumping speciale, ai sensi del Reg. di esecuzione U.E. 412/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di oggetti per i servizi da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La normativa in questione, modificata dal Reg. di esecuzione UE 1932/2017, prevede aliquote individuali ridotte del dazio antidumping per alcuni produttori cinesi, subordinando l'agevolazione alla presentazione di una fattura commerciale redatta in conformità a quanto previsto nell'allegato II del testo.

In particolare, è stato richiesto se le dichiarazioni su fattura di cui al Reg. UE 412/2013, all. II, debbano essere intese come "undertaking invoice" ovvero come dichiarazioni finalizzate al "monitoraggio speciale". In proposito, l'Agenzia osserva che mentre il primo documento impegna il produttore ad alzare i suoi prezzi di vendita in caso di esportazione verso l'U.E., previa intesa con la Commissione Europea, per evitare gli effetti del dumping, il secondo, che può essere reso non solo dal

produttore, ma anche dall'ultimo soggetto che fattura la merce allo stato estero, ha solo lo scopo di consentire alla Commissione U.E. il monitoraggio delle importazioni nel territorio unionale di detti prodotti, senza alcun impegno del produttore riguardo al prezzo praticato.

E' stato inoltre richiesto se gli Stati membri possono accettare integrazioni o rettifiche relative alle stesse dichiarazioni su fattura. In proposito, vengono fornite le seguenti precisazioni. Quanto al primo quesito, le dichiarazioni su fattura di cui al Reg. UE 412/2013, all. II, sono finalizzate al "monitoraggio speciale" e non fanno acquisire al documento la natura di "undertaking invoice". Ciò in analogia ai quanto già previsto dal Reg. U.E. 917/2011, adottato in relazione a prodotti diversi da quelli in questione, in relazione al quale le autorità Unionali chiarirono che se le società esportatrici non hanno preso impegni nei confronti dell'Unione e non hanno direttamente spedito e fatturato la merce verso la U.E., la dichiarazione in fattura ha evidentemente il solo fine di consentire alla Commissione il monitoraggio. Ciò conferma che si tratta di una "dichiarazione per la clausola di monitoraggio speciale".

Relativamente alla seconda questione, sebbene in linea di principio le dichiarazioni su fattura prive delle informazioni previste non debbono essere accettate, gli Stati membri possono consentire eccezionalmente integrazioni o rettifiche relative alle "dichiarazioni per la clausola di monitoraggio speciale" rilasciate a posteriori, autorizzandole previa valutazione della gravità della mancanza, entro limiti di tempo preventivamente autorizzati dalla Dogana e ove null'altro osti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito ad importazioni della specie, disciplinate dal Reg. UE 412/2013, con pronuncia resa in causa C-156/2016 ha

affermato il principio secondo il quale le invalidità riguardanti le dichiarazioni su fattura possono essere sanate in un momento successivo rispetto alla presentazione della merce in dogana.

Tale principio, comunque, non esclude una valutazione da compiersi necessariamente caso per caso, ad opera degli Uffici locali competenti, onde consentire agli stessi di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare del dazio ridotto.

In particolare, si evidenzia che è necessario, quanto meno, essere certi dell'identità tra il soggetto fatturante e quello che rilascia la dichiarazione a posteriori.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



**Regime di Uso Finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO-Transfer of rights and obligations) e circolazione delle merci.**

con la nota prot. 113873/RU del 18 dicembre 2018, l'Agenzia delle Dogane precisa che il trasferimento di diritti ed obblighi nell'ambito del regime di Uso Finale non comporta più il rilascio di un'ulteriore, distinta autorizzazione al regime di uso finale in capo al cessionario. L'uso finale, come noto, è uno dei regimi

speciali regolati dal Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013-CDU), disciplinato dall'art. 210. La finalità di tale procedura è quella di consentire alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù dell'“uso finale” a cui sono destinate. Anche per questo regime si applicano le disposizioni generali del titolo VII, capo I, del CDU - comuni a tutti i regimi speciali - nonché le “norme specifiche in materia” (art.254 CDU, artt. 139, da 171 a 175, 178 e 179 del Reg. (UE) n. 2446/15 - RD e artt. da 260 a 269 del Reg. (UE) n.2447/15 - RE). Ulteriori novità introdotte dal CDU, in materia di uso finale, riguardano il trasferimento dei diritti e degli obblighi (cd. “T.O.R.O.” - “Transfer Of Rights and Obligations”, art. 217) e la circolazione delle merci vincolate a regime (art. 218).

L'Agenzia aveva già diramato, in proposito, istruzioni procedurali con la circolare n.8/D del 19 aprile 2016 e con le note prot. n. 84724 del 10 ottobre 2016 e prot. n.141816/RU del 13 dicembre 2017.

Sotto il profilo procedurale, l'autorizzazione al regime di uso finale (la cui istanza viene riportata in allegato alla nota in commento), va adottata nell'ambito del Sistema delle Decisioni Doganali (CDMS) di cui al Reg. (UE) 2017/2089, che come noto, dal 2 ottobre 2017 è obbligatorio sia per le domande e le autorizzazioni di uso finale che hanno rilevanza in ambito nazionale che per quelle valide in più Stati Membri. In proposito, la circolare 1/D del 30/01/2018, relativa al Sistema delle Decisioni doganali, ha illustrato nel dettaglio l'iter amministrativo del rilascio della decisione. Ciò premesso, a seguito di recenti indicazioni dei Servizi della Commissione Europea ed alla luce delle Linee Guida sulla procedura in questione (tutt'ora in fase di aggiornamento) consultabili anche dal sito dell'Agenzia, la nota in commento fornisce

ulteriori chiarimenti in merito al trasferimento di diritti ed obblighi nell'ambito del regime di uso finale (nelle 2 varianti: T.O.R.O. parziale e T.O.R.O. totale), volti ad uniformare il “modus operandi” degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi soggetti a vigilanza unionale preventiva.**

La nota prot. 135400/RU dell'Agenzia delle Dogane informa che i Servizi della Commissione Europea, nella riunione del Gruppo esperti dogane - sez. procedure speciali del 6 novembre 2018, hanno chiarito che a seguito dell'introduzione, con il Reg. (UE) n. 2018/640, di misure di vigilanza su alcuni prodotti di alluminio, non sarà possibile applicare la procedura di appuramento semplificato previsto dall'art. 324 RE, in caso di utilizzo di prodotti di alluminio destinati al settore aeronautico in operazioni di perfezionamento attivo. La procedura in questione permette, infatti, di considerare riesportato il prodotto ottenuto dalla lavorazione che, se rimane nell'Unione acquisisce lo status di merce

unionale. I motivi dell'esclusione dei prodotti in questione da tale procedura è data dal fatto che se applicata, i prodotti in esame sfuggirebbero al controllo della misura di vigilanza prevista dal suddetto Regolamento, considerato che in tal caso non è richiesta la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Pertanto, la Commissione europea ha stabilito che la procedura di appuramento semplificato su tale tipo di merce sarà applicabile solo nel caso di quantitativi inferiori a kg 2500, per i quali non è prevista la presentazione del documento di vigilanza, come indicato all'art.1 del Reg.to UE n. 2018/640.

Considerato inoltre che, secondo quanto affermato dai Servizi della Commissione, la misura di vigilanza in questione rientra nella definizione di misura di politica commerciale di cui all'art. 5, punto 36, del Reg.to (UE) n.952/2013 - CDU, nel caso di rilascio di un autorizzazione di perfezionamento attivo per prodotti di tal genere, in cui l'operatore richiede l'applicazione della tassazione prevista dall'art.85 CDU sui prodotti trasformati, dovrà essere effettuato il preventivo esame delle condizioni economiche, in applicazione degli artt. 166 1 (b) e (c), 167 (1) (s) Reg.to (UE) n.2446/2015.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi.**

con la nota prot.n.103356/RU del 27 settembre 2018 l'Agenzia delle Dogane aveva impartito le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dall'articolo 8, commi 1, del Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 di tale decreto, i TRADERS autorizzati ai sensi dell'art. 4, sono tenuti altresì a trasmettere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici complessivamente stoccati presso ciascun deposito di terzi. Con la nota prot. 136166/RU del 13 dicembre 2018, l'Agenzia delle Dogane fornisce ora le le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 19 dicembre 2018 sul Portale Unico Dogane (PUD). Le nuove funzionalità per gli Uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 21 novembre, sono disponibili in ambiente di esercizio dal 19 dicembre 2018. Per la consultazione delle istruzioni in oggetto si rinvia al testo della nota.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)





### **Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel mese di dicembre 2018.**

Con la nota RU 136232/2018 dell'11 dicembre 2018, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi all'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che demanda ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti (alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke) anche relativamente ad eventuali acconti. Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l'altro, che, fino all'adozione del decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed, in tal caso, non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in


consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2018, è stato emanato il D.M. 6 dicembre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il quale all'art. 1 statuisce che: "I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2018, sono effettuati, nel medesimo anno, entro le seguenti scadenze:

- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale."

Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2018 dell'accisa sul gas naturale, dell'accisa sul carbone, lignite e coke, dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l'accisa sull'energia elettrica.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)

↪ Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente [link](#)



## CDU – Sistema unionale delle “Customs Decisions”: rilascio della versione 1.8.

Con la nota prot. 137773/RU del 19 dicembre 2018, l’Agenzia delle Dogane comunica che la DG-TAXUD della Commissione europea ha reso disponibile in ambiente di produzione dal 12/12/2018 la nuova release 1.8 del sistema “Customs Decisions”. Tra le novità introdotte, viene segnalata la possibilità di importare/esportare una lista di merci o luoghi tramite file “csv”. Tale funzionalità, tuttavia, al momento non può essere utilizzata, in quanto non compatibile con i controlli di coerenza effettuati dal sistema AIDA che bloccano la registrazione della dichiarazione. Pertanto, nulla è mutato circa la modalità di indicazione di merci diverse rispetto a quanto impartito con nota prot. 73669/RU del 05/07/2018, ovvero resta l’obbligo di compilare un gruppo “Goods” per ogni tipo di merce.

La nota segnala, inoltre, che in data 17/12/2018 la DG-TAXUD aggiornerà la tabella delle condizioni economiche, allineando il sistema a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 – Allegato A.

Di conseguenza, le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate con l’indicazione del codice delle condizioni economiche corretto.


Per ciò che concerne le istanze/autorizzazioni già presenti a

sistema, presentate/rilasciate sulla base della precedente tabella delle condizioni economiche, la DG-TAXUD provvederà a convertire automaticamente i vecchi codici nei nuovi codici, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato 2 accluso alla nota in commento. La conversione automatica non terrà conto di quanto indicato dagli uffici nella casella “Descrizione delle condizioni economiche/Economic Conditions Description” posta sotto il menù a tendina delle condizioni economiche. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni vengono invitati a verificare, in seguito alla conversione applicata dalla DG-TAXUD, che i nuovi codici delle condizioni economiche assegnati alle istanze/autorizzazioni riflettano il contenuto reale delle stesse. A tal riguardo, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla verifica delle autorizzazioni già presenti a sistema per le quali gli uffici competenti:

- non sono certi di aver attribuito il corretto codice delle condizioni economiche; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- hanno attribuito le condizioni economiche con i vecchi codici 15 e 173.

Qualora a seguito della verifica dovesse emergere che il nuovo codice assegnato automaticamente dal sistema non corrisponde a quello che doveva essere indicato, gli uffici provvederanno ad effettuare, limitatamente alle autorizzazioni in corso di validità, le necessarie rettifiche nel sistema Customs Decisions.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Istituzione di un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.**

il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (cd. "dual use"). Il Regolamento in questione prescrive che i prodotti dual use siano sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione. <sup>[L. 11 SEP.]</sup> L'elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell'Unione è stabilito dall'allegato I del regolamento. Tale elenco viene aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. L'ultimo di tali aggiornamenti è avvenuto con l'adozione del Regolamento Delegato (UE) 2018/1922 della Commissione del 10 ottobre 2018 che sostituisce l'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 con un nuovo elenco di prodotti soggetti ad autorizzazione.

Le modifiche dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I hanno altresì richiesto modifiche conseguenti degli allegati da II bis a II octies e dell'allegato IV per quanto concerne i prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati in questione. Si ricorda che gli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, l'allegato II octies stabilisce l'elenco dei prodotti a duplice uso esclusi dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, mentre l'allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)




### **Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.**

La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni

intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro. <sup>[SEP]</sup>Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 armonizza le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi, indicandole in maniera più <sup>[SEP]</sup> specifica, introducendo due presunzioni refutabili all'interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (art. 45 bis) e stabilendo alcuni obblighi in materia di registrazione che devono accompagnare le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock, al fine di garantirne la corretta applicazione (art. 54 bis).

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



**Armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto.**

nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto («IVA») con la prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio e la seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato adottato un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio prevede che tale regime transitorio sia sostituito da un regime definitivo.

Conformemente alla comunicazione del 7 aprile 2016 sul piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione. Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie. <sup>[SEP]</sup>Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intracomunitari, sono state adottate delle misure specifiche volte ad armonizzare e semplificare talune

disposizioni per le imprese, mediante la modifica della Direttiva 2006/112/CE. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> Per il dettaglio relative a tali misure si rimanda al testo della Direttiva in commento.

↳ La Direttiva è disponibile al seguente [link](#)

# Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.
- 

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 307 del 3.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 120 del 16.5.2018)</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0719R(01)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0719R(01)&amp;from=IT</a></p>
GU L 308 del 4.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione di esecuzione (UE) 2018/1888 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013</li> </ul>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù</p> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1888&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1888&amp;from=IT</a></p>
GU C 437 del 4.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1204(02)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1204(02)&amp;from=IT</a></p>
GU L 310 del 6.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1893&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1893&amp;from=IT</a></p>
GU C 439 del 6.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione della Commissione – Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1206(01)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1206(01)&amp;from=IT</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1206(11)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1206(11)&amp;from=IT</a></p>

## Gazzetta ufficiale UE

## Legislazione

GU L 311 del 7.12.2018

- Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1909&from=I>

- Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=IT>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=I>

GU L 316 del 13.12.2018

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1968&from=I>

GU C 449 del 13.12.2018

- Avviso concernente il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione



Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 317 del 14.12.2018	<p data-bbox="619 383 1353 483"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1213(01)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1213(01)&amp;from=IT</a></p> <ul data-bbox="571 517 1369 663" style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 517 1369 663">• Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020</li></ul>
GU L 319 del 14.12.2018	<p data-bbox="619 696 1353 797"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977&amp;from=IT</a></p> <ul data-bbox="571 831 1369 1043" style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 831 1369 1043">• Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso</li></ul>
GU L 320 del 17.12.2018	<p data-bbox="619 1077 1353 1178"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1922&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1922&amp;from=IT</a></p> <ul data-bbox="571 1211 1369 1469" style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 1211 1369 1469">• Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri</li></ul>
GU C 454 del 17.12.2018	<p data-bbox="619 1503 1353 1603"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1992&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1992&amp;from=IT</a></p> <ul data-bbox="571 1637 1369 1783" style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 1637 1369 1783">• Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di persolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese</li></ul> <p data-bbox="619 1816 1353 1917"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1217(01)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1217(01)&amp;from=IT</a></p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 323 del 19.12.2018	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 338 1361 622">• Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&amp;from=I</a></li><li data-bbox="571 801 1361 1256">• Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento [notificata con il numero C(2018) 8801]  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2023&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2023&amp;from=I</a></li></ul>
GU C 457 del 19.12.2018	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 1429 1361 1541">• Avviso di proroga della durata dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinati prodotti di acciaio  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1219(03)&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1219(03)&amp;from=IT</a></li></ul>
GU L 325 del 20.12.2018	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 1713 1361 1919">• Decisione di esecuzione (UE) 2018/2029 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il</li></ul>

## Gazzetta ufficiale UE

## Legislazione

1° gennaio e il 31 dicembre 2019 [notificata con il numero C(2018) 8655

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2029&from=IT>

GU L 327 del 21.12.2018

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2041 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2041&from=IT>

GU L 329 del 27.12.2018

- Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2057&from=IT>

- Rettifica della direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 282 del 12.11.2018)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1695R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1695R(01)&from=IT)

GU L 330 del 27.12.2018

- Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1907&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1907&amp;from=I</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico</li> </ul> <p><a href="http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1">http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1</a></p>
GU L 331 del 28.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&amp;from=I</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&amp;from=I</a></p>
GU L 333 del 28.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1908&amp;from=I">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1908&amp;from=I</a></p>
GU C 466 del 28.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea</li> </ul> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0004&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0004&amp;from=IT</a></p>

